

FNOmCeO

Prot. N°:

6849

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Dott. Mario Raimondi

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Linee guida di indirizzo e
coordinamento per l'utilizzo
del logo

Roma, 1 2008

CIRCOLARE N. 53

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Il Comitato Centrale della Federazione, nell'esercizio dell'attribuzione di coordinamento e promozione dell'attività degli Ordini Provinciali, ha deliberato, in data 23 giugno c.a., linee guida di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo del logo.

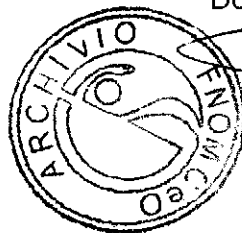
Il marchio, di proprietà della Federazione, è concesso a titolo gratuito a tutti gli Ordini che ne fanno richiesta.

Gli Ordini, peraltro, devono utilizzare il marchio nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6 delle linee guida che, ad ogni buon fine, si allegano in copia.

Restiamo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento circa l'uso del marchio.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco



DELIBERAZIONE N.

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunitosi in Roma il 23 giugno 2006;

VISTA la registrazione del marchio della Federazione n. RM2002C001342 del giorno 11 marzo 2002;

CONSIDERATO che molte associazioni culturali e sindacali e singoli medici richiedono il patrocinio con l'uso del marchio di proprietà della Federazione;

AVVERTITA la necessità di disciplinare la materia per garantire certezza e unicità di comportamenti per tutti coloro che richiedono il patrocinio e l'uso del marchio della Federazione;

VISTO l'articolo 15, lettera b), del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233;

DELIBERA

per le motivazioni di cui al preambolo, di approvare le Linee guida di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo del logo di proprietà della Federazione, registrato nella Camera di Commercio di Roma con numero RM2002C001342 – 11 marzo 2002.

La deliberazione di approvazione delle Linee guida e le Linee guida stesse, saranno trasmesse agli Ordini con circolare, nell'esercizio dell'attribuzione di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del DLCPS n. 233 del 1946.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Raimondi

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**Ente di diritto pubblico ai sensi del
DLCPS 13 settembre 1946, n. 233**

MARCHIO

(Registrazione n. RM 2002C001342 - 11 marzo 2002)

**LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO PER
L'UTILIZZO DEL LOGO**

ART. 1
FINALITA'

1. Le presenti Linee guida di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo del logo, adottate dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono dirette a disciplinare le procedure per il rilascio, la diffusione e l'uso del marchio delle professioni medica e odontoiatrica, delle attività connesse e dei relativi servizi.

ART. 2
DESCRIZIONE DEL MARCHIO

1. Il marchio contiene graficamente le tre componenti che identificano l'attività delle professioni medica e odontoiatrica: l'anello, il bastone e il serpente.
2. Il marchio si presenta in forma circolare contenente un serpente stilizzato ruotante su asse (bastone) su fondo dorato e bianco con cerchio nero all'interno del campo dorato.

ART. 3
REGISTRAZIONE

1. La FNOMCeO ha registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma il marchio descritto all'art. 2 contraddistinto con il N° RM 202 - C001342 dell'11 marzo 2002 nella classe di prodotto N° 44 con la specifica dei servizi medici.
2. La registrazione è avvenuta in conformità alle norme tenuto conto che:
 - 1 - il marchio è segno di immagine identificativa certa, la sua grafia è riconosciuta come unica e distinta connessa all'esercizio professionale dei medici e degli odontoiatri iscritti ai relativi albi provinciali;
 - 2 - la forma e le caratteristiche del marchio sono tutelate ai sensi della normativa vigente ed è segno di appartenenza alla categoria;
 - 3 - l'uso del marchio è autorizzato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e dai Consigli direttivi degli Ordini provinciali in conformità e con l'osservanza del presente regolamento.

ART. 4
PROPRIETA' E SEDE

1. Il marchio è di proprietà della FNOMCeO e ha sede legale e amministrativa presso l'indirizzo fiscale della Federazione stessa.
2. Il Comitato Centrale della FNOMCeO concede, a titolo gratuito, a tutti gli Ordini provinciali che ne fanno richiesta, l'uso del marchio.
3. Gli Ordini provinciali possono far uso del marchio della professione per tutte le iniziative e attività di propria competenza istituzionale.
4. L'uso del marchio è confermato automaticamente ogni due anni.

ART. 5
DURATA

1. La durata delle presenti Linee guida è illimitata, fatto salvo quanto imposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la validità della registrazione legale del marchio. Qualsiasi modifica o integrazione apportata dal Comitato Centrale della FNOMCeO alle presenti linee guida non comporterà una nuova domanda di registrazione del marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.
2. E' fatto obbligo alla FNOMCeO di effettuare i controlli previsti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento.

ART. 6
FINALITA' DELL'USO DEL MARCHIO

1. Finalità della divulgazione e dell'uso del marchio sono:
 - a) promuovere l'immagine della FNOMCeO quale istituzione a livello nazionale e regionale;
 - b) valorizzare nei confronti dei partecipanti il patrocinio concesso dalla FNOMCeO per eventi culturali, formativi e deontologici;
 - c) qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso gli iscritti agli Albi;
 - d) promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;

- e) contraddistinguere la certificazione dei crediti dei professionisti acquisiti attraverso frequenza di corsi organizzati;
- f) promuovere e favorire il suo valore morale.

ART. 7

USO DEL MARCHIO

1. La concessione all'uso del marchio è rilasciata a soggetti pubblici e privati, per eventi culturali, formativi e deontologici, che hanno contestualmente ottenuto il patrocinio dalla FNOMCeO.
2. Le richieste devono contenere tutte le specifiche dettagliate e attinenti al presente statuto, ai sensi della deliberazione n. del , riportando i progetti, le immagini, le strategie e gli investimenti economici previsti.
3. Il Comitato Centrale della FNOMCeO, che è proprietario del marchio, si riserva il potere di concedere l'uso del marchio al di fuori delle finalità di cui all'articolo 6 per eventi che hanno rilevanza per la professione medica e odontoiatrica, a livello nazionale e/o regionale.

ART. 8

RILASCIO DEL MARCHIO

1. La concessione d'uso del marchio compete al Comitato Centrale della FNOMCeO.
2. Nell'autorizzazione deve essere indicato il modo d'uso, le finalità e il rispetto delle caratteristiche estetiche del marchio. Devono essere, inoltre, indicati tutti gli aspetti relativi alle modalità di utilizzo.

ART. 9

PROPRIETA' DEL MARCHIO

1. La proprietà del marchio non è cedibile e non è trasmissibile a terzi, né inter vivos, né mortis causa, ed è strettamente connessa all'esercizio professionale della medicina e della odontoiatria e alla esistenza della Federazione e degli Ordini.

2. Non è consentito il godimento e l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva concessione del Comitato Centrale della FNOMCeO.

ART. 10

DIRITTO DI PROPRIETA'

1. Spetta alla FNOMCeO la difesa in giudizio per violazione delle norme in materia di marchio e brevetto.

ART. 11

SCIOGLIMENTO

1. Qualora la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri perda per qualsiasi causa il diritto di proprietà sul marchio è tenuta a darne comunicazione a tutti coloro che sono stati autorizzati all'uso del marchio stesso.
2. Qualora la FNOMCeO dismetta o modifichi volontariamente il marchio, le autorizzazioni esistenti sull'uso del marchio decadono automaticamente senza alcun onere a carico della Federazione Nazionale o degli Ordini provinciali che hanno stipulato accordi per l'uso del marchio.

ART. 12

RISPETTO DELLA SIMBOLOGIA

1. La simbologia del marchio con: i colori, le forme, i caratteri di stampa, deve attenersi a quella registrata e depositata presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi e a quanto stabilito dalla FNOMCeO che ne ha la proprietà.
2. Sarà perseguita dalla FNOMCeO, ai sensi del codice civile, qualsiasi denominazione istituzionale, d'impresa, ditta o insegna, identica o simile per prodotti o servizi identici o affini al marchio.
3. Ogni storpiatura, o legame con altri marchi, che possano ledere la proprietà o togliere alla stessa vantaggi sarà perseguita dalla FNOMCeO.

ART. 13

CLAUSOLE GENERALI E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nonché a quanto stabilito dalla normativa in materia di marchi registrati e da quanto dichiarato, pubblicato e diffuso, dalla FNOMCeO che elegge competente per il giudizio il Foro di Roma; detto vincolo è condizione inderogabile da apporsi e approvarsi in ogni atto di concessione del marchio.

Segreteria

AG

Da: "Segreteria" <segreteria@fnomceo.it>
A: "aosta" <med.vda@libero.it>; "Arezzo" <chirurgi@omceoar.it>; "Ascoli Piceno" <info@ordinemediciap.it>; "Bologna" <segreteria@odmbologna.it>; "brescia" <segreteria@ordinemedici.brescia.it>; "Caserta" <ordine@ordinemedici-caserta.org>; "firenze" <presidenza@ordine-medici-fiorenze.it>; "frosinone" <ordinemedicifrosinon@tiscali.it>; "Gorizia" <ordmedgo@libero.it>; "la spezia" <segreteria@ordinemedicisp.it>; "Lecce" <info@ordinemedici-lecce.it>; "livorno" <info@medicilivorno.it>; "macerata" <ordine.medici.mc@libero.it>; "modena" <ippocrate@ordinemedicimodena.it>; "parma" <ordinemedicidiparma@it>; "parma" <segreteria@ordinemedicidiparma.it>; "pesaro" <omop@abanet.it>; "pescara" <omceope@tin.it>; "regio calabria" <ordrc@iol.it>; "trieste" <omceots@iol.it>; "vicenza" <ordine@medicivi.org>
Data invio: mercoledì 12 luglio 2006 13.18
Allega: comunicazione n. 53 12-7-06.pdf
Oggetto: Invio in corso posta elettronica: comunicazione n. 53 12-7-06



Il messaggio è pronto per l'invio con i seguenti file o collegamenti allegati:
comunicazione n. 53 12-7-06

Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica.